

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell'E-fattura manca l'imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del [provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021](#), recante «Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta», l'Agenzia delle entrate pubblica on line [la nuova guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche"](#). Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d'integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale "Fatture e Corrispettivi", per la consultazione e l'eventuale modifica dell'integrazione proposta e per il versamento dell'imposta di bollo dovuta.

[La guida](#) ricorda che l'Agenzia delle entrate elabora **per ogni trimestre solare** le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i

presupposti per l'assoggettamento a bollo, **ma non contengono la relativa indicazione**, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e corrispettivi*" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **l'elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo *<Bollo virtuale>* valorizzato a "SI" nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- **l'elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo *<Bollo virtuale>* non presente nel *file* con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al

Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è **il 1° aprile**, viene considerata, ai fini del bollo, **tra le fatture relative al secondo trimestre**.

Gli **elenchi A e B** di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale "*Fatture e corrispettivi*" **entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre**. I primi elenchi sono dunque consultabili **entro il 15 aprile 2021**.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli *step* del nuovo sistema.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

[Link alla guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche \(aggiornamento aprile 2021\)](#)

Legislazione

Assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

[Imposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle](#)

fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021: *«Modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta»*

Bollo sulle e-fatture. Nuovi termini di versamento e nuove modalità di comunicazione al contribuente

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020: *«Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata»*

Prassi

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. I codici tributo per il versamento trimestrale dell'imposta di bollo

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42 E del 9 aprile 2019: *«RISCOSSIONE – IMPOSTA DI BOLLO – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici", dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal*

1° gennaio 2019 – Art. 6, comma 2, del D.M. Mef 17/06/2014, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Mef 28/12/2018 – Art. 13, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642»